

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi degli artt. 47, 47 comma 4 bis della Legge n. 428/90

In data 26 novembre 2014 si sono incontrate le Società Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., CAI FIRST S.P.A., CAI SECOND S.P.A., ALITALIA CITYLINER S.P.A., ALITALIA LOYALTY S.P.A. ed ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.R.L. (di seguito Alitalia – SAI) e le delegazioni sindacali delle Organizzazioni Sindacali di FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO, anche in nome e per conto delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite, al fine di completare l'esame congiunto previsto dagli artt. 47, 47 comma 4 bis della L. n. 428/1990

### **PREMESSO CHE**

- Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a., nel corso del 2014, con l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali, ha avviato un piano di interventi industriali cui ha fatto seguito il ricorso alla CIGS per riorganizzazione per il personale di terra ed al contratto di solidarietà difensiva per il personale navigante;
- tali interventi, e gli ammortizzatori sociali ad essi connessi, si sono dimostrati inidonei a garantire l'equilibrio economico ed industriale delle attività produttive essendo nel frattempo emersa, tra l'altro, la natura strutturale degli esuberi;
- con gli accordi sottoscritti presso il Ministero dei Trasporti in data 12 luglio 2014 le Parti hanno dato atto dell'esistenza dello stato di crisi delle Società del Gruppo Alitalia CAI, con ricadute occupazionali sull'intera forza lavoro;
- a fronte di tale conclamato stato di crisi le Parti – preso atto dell'andamento negativo degli indicatori economico finanziari dell'ultimo biennio e della complessiva situazione occupazionale - hanno attivato un programma di CIGS per crisi aziendale con contestuale definizione del percorso funzionale: a) alla gestione degli esuberi strutturali, non più governabili con gli ammortizzatori sociali attivati con gli accordi del 13/26 febbraio 2014; b) al perfezionamento della partnership internazionale con il vettore

*A*

*H*

*I*

*B*

*K*

*AA*

*AD*

*CA*

*SAI*

*m*

Etihad Airways, quale strumento essenziale ed indispensabile per la prosecuzione e sviluppo delle attività produttive e la conseguente salvaguardia dei residui livelli occupazionali;

- in particolare, in adempimento di quanto convenuto negli accordi del 12 luglio 2014, con accordo del 23 luglio 2014 sottoscritto anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Parti, accertata la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione dello stato di crisi, hanno convenuto la conversione della CIGS per riorganizzazione attivata con accordo 26 febbraio 2014 in CIGS per crisi aziendale;
- con decreti dell'8 settembre 2014 (n. 83908; n. 83909; n. 83907; n. 83910) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto lo stato di crisi delle Società Alitalia CAI, CAI First, CAI Second, Alitalia Loyalty, autorizzando il relativo programma di crisi aziendale con la conseguente conversione della CIGS in CIGS per crisi aziendale con decorrenza dal 1° luglio 2014;
- in considerazione del suddetto programma di crisi aziendale le Società Alitalia CAI e Airone, coerentemente con quanto convenuto negli accordi del 12 luglio 2014, hanno avviato le procedure di mobilità al fine di adeguare strutturalmente i rispettivi organici alle proprie effettive esigenze produttive;
- con gli accordi 8 agosto e 24 ottobre 2014 le Parti hanno chiuso le procedure di mobilità rispettivamente avviate con le comunicazioni del 31 luglio e 3 ottobre 2014 e, conseguentemente, le Società Alitalia CAI e Airone hanno proceduto e/o stanno procedendo con la comunicazione della collocazione in mobilità al personale in esubero individuato secondo i criteri concordati tra le Parti;
- sempre in adempimento delle intese del 12 luglio 2014, con missive del 4 novembre 2014 le Società in epigrafe indicate comunicavano alle Organizzazioni Sindacali l'apertura della procedura ex artt. 47, 47 comma 4 bis della Legge n. 428/1990 aventi ad oggetto la cessione dei compendi aziendali dedicati all'esercizio dell'attività di trasporto aereo di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.a. (comprensivo di tutti i beni strumentali ad essi connessi e delle partecipazioni detenute nelle Società controllate CAI First S.p.a., CAI Second S.p.a., Alitalia Cityliner S.p.a. ed Alitalia Loyalty S.p.a.), in favore della Società Alitalia Società Aerea Italiana S.r.l. (che nel frattempo sarà stata trasformata in una società per azioni);

*(Handwritten signatures and initials scattered around the bottom of the page, including names like 'A', 'IP', 'A', 'OB', 'P', 'AA', 'A', 'FA', 'ON', 'M', 'A', 'M')*

- dalla cessione sono da intendersi escluse le quote della società Air One, che resteranno nella titolarità della società Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a, nonché la relativa organizzazione;
- la cessione dei compendi aziendali sopra descritta è funzionale al perfezionamento della partnership internazionale con Etihad Airways e – tenuto conto dello stato di crisi sopra descritto e del connesso rischio per la conservazione dei livelli occupazionali - è stata ritenuta idonea a garantire, anche tramite significativi investimenti, gli obiettivi: a) della conservazione dei livelli occupazionali risultanti all'esito del processo di riorganizzazione e ridimensionamento delle strutture delle Società del Gruppo Alitalia; b) di un definitivo rilancio del Gruppo nell'ambito del mercato globale del trasporto aereo. Ciò, con positive ricadute sull'intero settore produttivo del trasporto aereo, dell'indotto e della competitività del sistema economico del Paese;
- nell'ambito dell'esame congiunto l'Azienda ha confermato le modalità applicative dei criteri di individuazione delle risorse destinate alla mobilità, selezionate come convenuto in coerenza con la classificazione organizzativa e le posizioni di lavoro di cui alle tabelle allegate alle comunicazioni 31 luglio e 3 ottobre 2014; sono stati conseguentemente approfonditi, esaminati e discussi i motivi alla base della cessione dei compendi aziendali nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative ai lavoratori interessati. In particolare, le Parti, preso atto dello stato di crisi e delle modalità di individuazione del personale da collocare in mobilità, secondo gli accordi e le modalità sottoscritte, con la presente specifica intesa intendono garantire il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti all'esito del processo di riorganizzazione delle Società del Gruppo Alitalia CAI individuato – ai sensi dell'art. 47, comma 4bis, della legge n. 428 del 1990. I rapporti di lavoro sono destinati a proseguire con la Società cessionaria dei compendi aziendali con esclusione, tra l'altro, delle risorse oggetto di mobilità, individuate in applicazione dei criteri convenuti, nonché di quelle che non hanno un contratto di lavoro attivo. Alla luce di quanto sopra, oggetto di trasferimento saranno esclusivamente le unità ricomprese negli elenchi allegati al presente accordo;
- in considerazione delle misure poste in essere per attenuare l'impatto sociale del sopra descritto programma di crisi aziendale, il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato destinati a proseguire con la Società cessionaria era

originariamente convenuto in 11.036 unità secondo quanto previsto dagli artt. 2112 C.C. e 47 comma 4 bis della Legge n. 428/90, nei modi e nei termini definiti dal presente accordo;

Tutto ciò premesso e considerato.

### LE PARTI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. La cessione dei compensi aziendali oggetto della presente procedura avrà effetto successivamente al 1° dicembre 2014, e non oltre il 1° gennaio 2015, con la tempistica che sarà convenuta tra cedente e cessionario dei compensi aziendali.
3. Per effetto della cessione dei compensi aziendali sopra menzionati, in coerenza con quanto convenuto negli accordi del 12 luglio 2014 e di quanto esposto nelle premesse, verranno trasferiti alla cessionaria un totale di n. 11.075 rapporti di lavoro a tempo indeterminato individuati nell'elenco Allegato 1 con riferimento alle Società Alitalia CAI, CAI First, CAI Second, Alitalia Cityliner, Alitalia Loyalty.
4. Rimane pertanto esclusa, coerentemente con quanto già pattuito negli accordi del 12 luglio 2014 e successivi, la prosecuzione con la cessionaria di ogni ulteriore rapporto di lavoro non espressamente ricompreso nell'elenco allegato al presente verbale (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante, che le Parti hanno condiviso all'esito delle verifiche di cui in premessa.
5. Nel dettaglio proseguiranno con Alitalia – SAI, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro del personale in forza ad Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a per un totale di 10.665 unità ai sensi degli artt. 2112 C.C. e 47 comma 4 bis della Legge n. 428/90, nei modi e nei termini definiti dal presente accordo (Allegato 1, sezione A); fermo restando quanto previsto nel successivo punto 8 del presente verbale, viene pertanto prevista la continuità nella maturazione dell'anzianità ai fini dell'applicazione degli

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

istituti contrattuali (es: scatti di anzianità, tempi di attestazione, lista di anzianità per il PNT, etc.). I rapporti di lavoro del personale in forza alle Società Cai First S.p.a. (n. 26), Cai Second S.p.a. (n. 27), Alitalia Cityliner S.p.a. (n. 312), ed Alitalia Loyalty S.p.a. (n. 45), così come individuato nell'Allegato 1, sezione B, rimarranno alle dipendenze delle medesime, poiché oggetto di cessione ad Alitalia SAI sono le partecipazioni detenute da Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.a.

Per l'effetto di cui sopra, esclusivamente il personale di cui all'Allegato 1, sezione A, riceverà, tramite posta elettronica aziendale o mediante consegna a mano, un messaggio ufficiale con il quale verrà comunicata la data di efficacia della cessione del rapporto di lavoro nella Società Alitalia SAI e la prosecuzione dello stesso senza soluzione di continuità alle dipendenze del nuovo datore di lavoro.

6. Successivamente alla cessione dei compensi aziendali Alitalia - SAI cederà una quota di controllo della società Alitalia Loyalty S.p.a. ad una società del Gruppo Etihad.
7. Per effetto della cessione proseguiranno, altresì, sino alla naturale scadenza dei termini previsti, anche i rapporti di lavoro a tempo determinato attivi al momento della efficacia della cessione, che vengono individuati nell'elenco allegato al presente accordo (Allegato 2 – Sezione A per Alitalia – CAI e Sezione B per le altre società del Gruppo), di cui costituisce parte integrante.
8. Con riferimento all'accordo del 12 luglio u.s. al punto B. "Conferimento di azienda ai sensi dell'art.47, comma 4 bis, legge n.428 del 1990" paragrafo 14 si conferma integralmente quanto riportato nello stesso.

Fatte salve diverse intese tra le Parti, e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 47 comma 4 bis l. 428/1990, i rapporti di lavoro ceduti ad Alitalia - SAI, nei termini e con le modalità convenute con il presente accordo ai sensi dell'art. 47, comma 4bis, della legge n. 428/1990, continueranno ad essere disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori, nonché, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di luglio 2014, dal complesso di accordi

aziendali sottoscritti a partire dagli accordi di ottobre 2008 e dalle prassi aziendali in essere; i rapporti di lavoro oggetto della presente procedura proseguiranno, pertanto, con applicazione della medesima regolamentazione collettiva nazionale ed aziendale oggi applicata, ivi compresi i contratti di solidarietà attivati per il Personale Navigante (es: accordo del 24 ottobre 2014).

9. Ai sensi dell'art. 3, punto b), del d.lgs 368/01, e successive modifiche le Parti ribadiscono che Alitalia – SAI, nonché le controllate, potranno effettuare sin dalla costituzione assunzioni a tempo determinato.

Le Parti ribadiscono, altresì, quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della L. n. 428/90, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, confermando che in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive si attingerà in caso di assunzioni, per un periodo di due anni, in via prioritaria dal personale oggi collocato in mobilità ai sensi degli accordi sopra richiamati, compatibilmente con la coerenza dei profili professionali richiesti e le esigenze organizzative ed operative (es: profili professionali, certificazioni, competenze, ecc.).

In relazione all'evoluzione della situazione aziendale, le Parti al termine dei due anni, si incontreranno al fine di valutare l'estensione eventuale di un periodo ulteriore di un anno.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto di aver esperito in ogni suo aspetto la procedura di cui al citato articolo 47 e 47 comma 4 bis della Legge n. 428/1990, nonché di quanto pattuito negli accordi del 12 luglio 2014.

Ferma restando la condivisione della struttura dell'accordo, la validità ed efficacia dell'accordo stesso rimangono subordinate alla presentazione, definizione e sottoscrizione degli Allegati 1, Sezione A e B, Allegato 2, Sezioni A e B. Il contenuto quantitativo/numerico degli allegati al presente accordo è in corso di perfezionamento in considerazione dei tempi di applicazione degli accordi già sottoscritti e delle verifiche in corso nell'ambito dei settori di cui all'allegato "B" di cui al verbale del 24 ottobre 2014.

In considerazione di quanto sopra le parti s'incontreranno pertanto per la sottoscrizione degli elenchi non appena saranno definiti e comunque entro e non oltre il 16 dicembre 2014.

ALITALIA –

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

CAI FIRST S.P.A.

CAI SECOND S.P.A.

ALITALIA CITYLINER S.P.A.

ALITALIA LOYALTY S.P.A.

ALITALIA – SOCIETÀ AEREA

ITALIANA S.R.L.

ALLEGATO 1, sezioni A e B

ALLEGATO 2, sezioni A e B

FILT CGIL

FILT CISL  
Luigi Longo  
Luigi Di Vittorio

UILTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO



UGL TRASPORTO AEREO  
Roberto  
Roberto







VERBALE DI ACCORDO

Fermo restando quanto previsto dall'“Accordo sul trattamento applicabile al personale già dipendente da società del Gruppo Alitalia”, in coerenza con quanto condiviso nell'ambito degli accordi del 12 luglio 2014, le Parti confermano che, esclusivamente con riferimento ad eventuali futuri processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione nonché ai fini delle facilitazioni di viaggio così come attualmente adottato, per il personale navigante e personale di terra verrà convenzionalmente riconosciuta l'anzianità maturata presso le società del Gruppo Alitalia – Linee Aeree Italiane in Amministrazione Straordinaria.

ALITALIA   
COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

FILT CGIL

ALITALIA – SOCIETÀ AEREA  
ITALIANA S.R.L.   


  
FILT CISL   
UIL TRASPORTI   
UGL TRASPORTO AEREO   
  




Spett.li

OO.SS

FIT – CISL

ULTRASPORTI

UGL TRASPORTO AEREO

Fermo restando la discrezionalità aziendale nella gestione della concessione e della relativa regolamentazione, a seguito del trasferimento alla nuova Società l'Azienda conferma che il personale che sarà oggetto del trasferimento alla nuova Società, il personale in pensione e i titolari delle concessioni di viaggio per anzianità (30 anni di servizio) beneficerà delle concessioni di viaggio secondo il Regolamento attualmente applicato.

Alitalia – SAI



Fiumicino, 26 novembre 2014

